


6 Diritto tributario italiano

Le principali novità fiscali della Legge di stabilità 2016 per le persone fisiche



Giovanna Costa
Dottore Commercialista
Studio Marino e Associati, Milano

Un quadro di sintesi delle disposizioni più rilevanti che incidono sulla determinazione dell'IRPEF

1. Introduzione

Dopo essere stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, il 1. gennaio 2016 è entrata in vigore la Legge n. 208/2015, cosiddetta "Legge di stabilità 2016" (di seguito Legge di stabilità). Essa consta di un solo articolo, l'articolo 1, formato a sua volta da 999 commi, e la sua approvazione definitiva è avvenuta in Senato il 22 dicembre 2015, unitamente al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Legge n. 209/2015).

Nelle intenzioni del Legislatore, questi atti normativi contribuiranno a ricondurre l'economia italiana su un sentiero di crescita stabile e strutturale nel prossimo futuro, favorendo l'occupazione e riducendo gradualmente il carico fiscale generale. In particolare, gli interventi fiscali sono indirizzati verso lo stimolo dell'offerta di lavoro, gli investimenti di capitale, e, non ultimo, il sostegno ai consumi^[1].

Per quanto riguarda le misure fiscali di carattere generale, si ritiene opportuno segnalare, tra le altre, la rimozione dei previsti aumenti dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) e delle accise che sarebbero dovuti scattare all'inizio del 2016 (cosiddette "clausole di salvaguardia"), l'abolizione della Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, l'azzeramento dell'imposta regionale sulle attività produttive (di seguito IRAP) per i settori dell'agricoltura e della pesca, e, soprattutto, la prosecuzione del percorso di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese attraverso la riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

Il 18 maggio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 20/E che contiene i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di stabilità. In particolare, sono stati ivi esaminati gli interventi in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP, agevolazioni fiscali e sanzioni.

Tra le misure fiscali della Legge di stabilità molte riguardano le persone fisiche (alcune prevedono proroghe o estensioni di disposizioni agevolative già esistenti^[2], altre consistono in vere e proprie novità), e proprio tali disposizioni sono oggetto di questa rassegna, alla luce dei chiarimenti ministeriali.

2. Norme di determinazione del reddito da lavoro dipendente (articolo 51 TUIR)

Innanzitutto sono stati riscritti alcuni commi dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 917/1986 (di seguito TUIR [Testo Unico delle Imposte sui Redditi]), che regola la determinazione dei redditi da lavoro dipendente.

Il fine di queste modifiche, contenute nei commi da 182 a 190 della Legge di stabilità, è di incentivare il cosiddetto "welfare aziendale", così da ampliare la varietà di beni e servizi offerti dall'impresa ai dipendenti ed ai loro familiari.

Per quanto riguarda il testo dell'articolo 51 TUIR, la Legge di stabilità ne ha modificato il comma 2, che fornisce un elenco degli elementi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, e, più precisamente, ha riformato le lettere f)^[3] ed f-bis)^[4], ed introdotto *ex novo* la lettera f-ter)^[5]. In aggiunta, ha introdotto il nuovo comma 3-bis^[6], ed ha abolito il comma 4-bis, che riguardava la cosiddetta "tassa sui procuratori".

Di seguito il dettaglio delle novità.

2.1. Oneri di utilità sociale a beneficio dei dipendenti

Nella sua formulazione precedente la Legge di stabilità, l'articolo 51, comma 2, lettera f) TUIR prevedeva che non concorressero a formare il reddito di lavoro dipendente "[l]'utilizzo delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 [i familiari, ndr.]", laddove il successivo articolo 100, comma 1 così dispone: "Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto, sono deducibili [dal reddito di impresa, ndr.], per un ammontare complessivo non superiore al 5 per

mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi".

Sicché, nel sistema previgente, si assisteva ad una correlazione tra la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, come spiegata dall'articolo 51 TUIR, e le previsioni dell'articolo 100, sopra riportate. Conseguentemente, il regime di favore in capo al lavoratore trovava applicazione al ricorrere di tutte le seguenti condizioni[7]:

- le opere ed i servizi sono messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti e;
- le opere ed i servizi perseguono le sopra elencate finalità sociali e;
- il sostenimento di detti oneri da parte del datore di lavoro avviene volontariamente e non invece in virtù di un vincolo contrattuale.

Tanto premesso, la nuova lettera f) riformulata dal comma 190 della Legge di stabilità, nel prevedere che "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100", non impone che il beneficio in capo al dipendente sia correlato alle sopra dettagliate disposizioni dell'articolo 100 TUIR. Detta norma è stata solo richiamata per invocarne le finalità sociali.

Ne discende che, ai fini dell'operatività del più mite regime, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente, non è più richiesto che le spese in oggetto siano sostenute volontariamente, essendo sufficiente che l'erogazione del datore di lavoro sia deliberata in conformità delle regole contrattuali ed anche a seguito di accordo o regolamento aziendale (aprendosi così di fatto la strada al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali[8]). Nulla, invece, cambia in ordine al requisito soggettivo giacché le erogazioni dovranno ancora essere destinate alla generalità o a categorie di dipendenti e ai loro familiari[9].

2.2.

Spese di istruzione a vantaggio dei familiari del dipendente

Le modifiche apportate dal comma 190 alla lettera f-bis) dell'articolo 51, comma 2 TUIR vanno nella direzione di una maggiore chiarezza applicativa per quanto concerne l'esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogate dal datore a vantaggio dei familiari del dipendente stesso.

In particolare, la previgente formulazione prevedeva che tale beneficio fosse applicabile a: "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari"; mentre in base al testo riformato sarà applicabile a: "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età

prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".

Ciò conferma, in primo luogo, che la possibilità di esenzione è applicabile tanto ai servizi messi a disposizione direttamente dal datore, quanto alle somme di denaro elargite a sostegno di qualsivoglia attività educativa, sotto forma, ad esempio, di sussidi o rimborsi spese[10].

In secondo luogo, tale agevolazione diventa applicabile senza alcun dubbio sia agli asili nido, che alla scuola dell'infanzia (o "scuola materna"), superando così la restrizione che aveva colpito la precedente versione del comma in seguito ad una pronuncia della Corte Costituzionale[11] con cui i giudici interpretavano in maniera restrittiva proprio la dicitura "asili nido"[12].

Inoltre, l'ambito oggettivo della norma ricomprende espressamente tutti i servizi relativi all'educazione ed all'istruzione, ivi compresi i servizi connessi come le mense.

Rispetto alla formulazione precedente, poi, il riferimento alle "colonie climatiche" è stato sostituito con quello, più al passo con i tempi, di "centri estivi ed invernali".

2.3.

Assistenza dei familiari anziani o non autosufficienti

Il comma f-ter), introdotto ex novo dalla Legge di stabilità (comma 190), concede al dipendente la possibilità di avvalersi dell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile degli oneri sostenuti per l'assistenza di familiari anziani o non autosufficienti, anche nel caso in cui l'erogazione di questi servizi, ovvero il loro rimborso, sia effettuato dal datore di lavoro.

2.4.

L'utilizzo dei voucher

Il comma 3-bis, anch'esso inserito ex novo nell'articolo 51 TUIR dal comma 190 della Legge di stabilità, dispone che, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 TUIR, e quindi anche ai fini delle disposizioni appena analizzate, "l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale". In pratica, è stato chiarito che i datori di lavoro possano offrire i descritti servizi in regime di esenzione, anche facendo ricorso a strutture esterne all'azienda, mediante lo strumento del voucher[13].

In detta prospettiva, si segnala che in data 25 marzo 2016 è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali uno dei decreti interministeriali attuativi della Legge di stabilità, pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016, il cui articolo 6 fornisce ulteriori dettagli per l'applicazione di queste disposizioni. In particolare, si pone un vincolo di utilizzabilità dei voucher da parte del solo dipendente a vantaggio del quale sono stati emessi (o del suo familiare), vietandone esplicitamente la cessione a terzi e la monetizzazione. Inoltre, è stabilito che tali buoni debbano dare diritto ad "un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare", con l'evidente intento che essi non possano essere

"snaturati" rispetto alla loro funzione di strumento del *welfare* aziendale, diventando di fatto una somma aggiuntiva di denaro contante nelle mani del dipendente.

2.5.

Abolizione della cosiddetta "tassa sui procuratori"

Infine, a conclusione della rassegna sulle modifiche all'articolo 51 TUIR, si segnala che la Legge di stabilità è intervenuta anche sulla disciplina relativa alla determinazione del reddito degli sportivi professionisti, disponendo il comma 8 della Legge, l'abrogazione della cosiddetta "tassa sui procuratori", *i.e.* quella previsione, inserita dalla Manovra 2014 nell'articolo 51 TUIR ai sensi della quale "ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative".

La farraginoso disposizione era stata prevista per porre rimedio legislativo alle annose vertenze tra società sportive e Fisco sul trattamento delle somme versate ai procuratori. Ed invero non era infrequente che i verificatori contestassero che il 50% delle somme pagate ai procuratori fosse in realtà un *fringe benefit*, da computarsi ai fini della determinazione del reddito dell'atleta oppure che la società (che per prassi si accolla tutte le spese dell'intermediazione) potesse dedurre solo il 50% della somma pagata. Nel 2013 era stato così previsto un prelievo "automatico" presumendosi che il 15% dei compensi versati dai club agli agenti degli atleti non fosse altro che parte dei compensi di questi ultimi e quindi dovesse concorrere alla formazione del reddito^[14].



3.

Detassazione dei "premi di produttività"

Dopo essere stata sospesa nel 2015, è stata ripristinata la detassazione dei cosiddetti "premi di produttività" per i dipendenti del settore privato, ossia di quegli emolumenti e forme di partecipazione al reddito d'impresa legati agli incrementi di efficienza ed ai risultati del lavoratore^[15]. Le regole operative per l'applicazione di questa misura sono contenute nel suddetto decreto interministeriale del 25 marzo 2016^[16].

In particolare, ai sensi del comma 182 della Legge di stabilità i premi di produttività saranno soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2'000 euro.

Al comma 186 è precisato che queste nuove disposizioni sui premi di produttività si applicano solo ai titolari di redditi da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 50'000 euro. Inoltre, da un punto di vista più strettamente procedurale, il comma in questione precisa che, se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Il successivo comma 189 stabilisce che il limite dei 2'000 euro possa essere innalzato a 2'500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Il comma 184 della Legge di stabilità dà al dipendente la possibilità di "sostituire" i premi produttività con "beni e servizi" erogati dal datore, sottraendoli così anche all'imposta sostitutiva del 10%, e facendoli rientrare nel regime di esclusione dall'imposizione, descritto *sub* paragrafo 2.1., di cui all'articolo 51, comma 2 TUIR.

4.

Novità in materia di credito d'imposta

La Legge di stabilità rende strutturali alcune tipologie di credito d'imposta, che non saranno quindi più "a tempo": il credito d'imposta per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita ed il cosiddetto "art bonus". Inoltre, il comma 231, lettera *a*) posticipa di un anno l'entrata in vigore del credito d'imposta scuola, cosiddetto "school bonus", istituito dall'articolo 1, commi 145-150 della Legge n. 107/2015.

Il credito d'imposta per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita spetta, fino a 250 euro, a favore dei contribuenti che abbiano corrisposto compensi ad avvocati ed arbitri per negoziazioni assistite ed arbitrate. In particolare, il comma 618 della Legge di stabilità trasforma in strutturale, a partire dal 2016, una misura inizialmente prevista per il solo anno 2015, ossia la possibilità, per le parti che corrispondono un compenso agli avvocati per l'assistenza in un procedimento di negoziazione assistita che ha esito positivo, ovvero agli arbitri in caso di conclusione di un lodo, di usufruire di un credito d'imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro (nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui^[17]).

L'"art bonus", inizialmente previsto per il triennio 2014-2016, è invece un incentivo fiscale basato sulla concessione di un credito d'imposta detraibile in tre anni, indirizzata ai privati, enti o società, che decidono di impegnare risorse in forme di mecenatismo culturale. Per il primo periodo di attuazione, tale credito d'imposta era pari al 65% dell'erogazione liberale, ma tale percentuale sarebbe dovuta progressivamente scendere a partire da quest'anno.

La Legge di stabilità, come risultato di questa misura, attribuisce il credito d'imposta del 65% a favore di chi effettua interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, sostiene gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri di tradizione, realizza nuove strutture, ovvero restaura e potenzia quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

A seguito della posticipazione dell'entrata in vigore dello "school bonus", invece, spetterà un credito d'imposta del 65% per gli anni 2016-2017, e del 50% per il 2018, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, e sostengono interventi per l'occupazione degli studenti.

5. Il bonus strumenti musicali

Il comma 984 della Legge di stabilità introduce, per il solo anno 2016, una particolare agevolazione per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, che potranno beneficiare di un contributo una tantum, fino a un massimo di 1'000 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il bonus si traduce in uno sconto immediato del prezzo dello strumento, in quanto al venditore/produttore è riconosciuto un credito d'imposta da richiedersi all'atto della vendita del bene secondo le procedure previste dal Provvedimento direttoriale dell'8 marzo 2016.



6. Agevolazioni per borse di studio e spese universitarie

I commi da 50 a 52 della Legge in esame hanno previsto l'esenzione ai fini dell'IRPEF per le borse di studio erogate a studenti universitari che partecipano al programma "Erasmus Plus", oltre che per le borse di studio erogate agli studenti che partecipano a dottorati di ricerca, frequentano corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, svolgono attività di ricerca *post-doc*, e corsi di perfezionamento all'estero.

La citata Circolare n. 20/E, dopo aver ricordato le norme di riferimento ai fini del trattamento previdenziale, ha specificato che[18] "[l]a norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell'ambito dell'Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali".

Inoltre, si segnala che per quanto riguarda le spese universitarie sostenute dagli studenti immatricolati in atenei privati, un decreto interministeriale emesso entro il 31 dicembre di

ogni anno stabilirà la misura massima detraibile per ciascuna facoltà, tenendo conto in modo particolare degli importi medi delle tasse e dei contributi pagati dagli studenti delle università pubbliche[19].

7. Aumento detrazioni per i redditi da pensione

Il comma 290 apporta alcune modifiche all'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF per i redditi derivanti da pensione. In particolare, per effetto di queste modifiche si realizza un aumento di 250 euro della cosiddetta "no tax area". Per effetto di questa disposizione, sono stati modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 13 TUIR.

In sostanza, per effetto delle modifiche in esame:

- la *no tax area* aumenta da 7'500 a 7'750 euro, per i pensionati aventi meno di 75 anni, e da 7'750 a 8'000 euro, per i pensionati aventi più di 75 anni;
- aumenta, inoltre, la detrazione spettante ai pensionati aventi meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 7'751 e 15'000 euro e ai pensionati aventi più di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 8'001 e 15'000 euro; ciò a causa dell'incremento del coefficiente di moltiplicazione del rapporto reddituale e della contestuale riduzione del denominatore di detto rapporto[20].

8. Le misure in supporto dei lavoratori autonomi

La Legge di stabilità introduce alcune importanti misure rivolte agli esercenti arti e professioni i quali sono, quest'anno, destinatari di importanti disposizioni di favore nel quadro generale della fiscalità alla luce degli ultimi interventi[21][22].

In primo luogo, i commi da 91 a 94 della Legge di stabilità "potenziano" l'ammortamento sull'acquisto o locazione finanziaria di beni strumentali nuovi, portando così fino al 140% del costo effettivamente sostenuto la loro deducibilità "extra-contabile". Questa misura è nota come "super ammortamento", ed è accessibile oltre che dai titolari di reddito d'impresa, anche dai soggetti esercenti arti e professioni[23].

La misura su cui si è diffusa l'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 26 maggio 2016, n. 23/E, interessa i beni strumentali nuovi, acquisiti anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per detti beni, opera una maggiorazione del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile IRPEF del professionista, consentendo l'imputazione, in ciascun periodo di imposta, di quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria, più alti.

Come chiarito dalla Circolare, la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione, che opera *extra-contabilmente*, che va fruita:

- per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal Decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR;

- per quanto riguarda il *leasing*, in un periodo "non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito" dal già menzionato Decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

La disposizione sui "super ammortamenti" si applica altresì ai mezzi di trasporto secondo peculiari modalità che discendono dalla specifica disciplina fiscale relativa a detti beni (vedasi articolo 164 TUIR).

Venendo ad un'altra misura rilevante per il comparto autonomi, si deve menzionare la modifica apportata dalla Legge di stabilità al cosiddetto regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014.

Il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, purché nell'anno precedente:

- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata;
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5'000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti;
- il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20'000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione.

La Legge di stabilità ha abrogato la disposizione secondo cui potevano accedere al regime forfetario i soli contribuenti che avevano conseguito redditi nell'attività d'impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti.

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30'000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato[24].

I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

Con l'intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il Legislatore ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. È stata altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l'applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell'imposta sostitutiva nella misura del 5%.

Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell'attività, consentono l'accesso al regime.

9.

Leasing immobiliare ad uso abitativo

I commi da 76 a 84 hanno introdotto una nuova disciplina sia civilistica che fiscale riguardante la locazione finanziaria degli immobili adibiti ad uso abitativo. Le disposizioni si occupano, *in primis*, della disciplina civilistica del contratto, per poi introdurre interessanti agevolazioni fiscali[25].

Sono previste in primo luogo agevolazioni IRPEF per le persone fisiche private che stipulano contratti di *leasing* aventi per oggetto immobili abitativi, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

Per i contratti stipulati dal 1. gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 spetta, infatti, la detrazione del 19% sull'importo dei canoni, e relativi accessori, fino a 8'000 euro, nonché

del costo di riscatto, fino a 20'000 euro, per giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55'000 euro; delle medesime somme, ma con limiti dimezzati, per soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55'000 euro. Sia l'età anagrafica che il rispetto del limite reddituale vanno verificati solo al momento della stipula del contratto di *leasing*, a nulla rilevando se, successivamente, il contraente supera i 35 anni o dichiara un reddito complessivo superiore al limite indicato.

Sul versante delle imposte indirette la normativa concede un'agevolazione in capo al concedente (con effetti sull'utilizzatore) per le imposte relative all'acquisto dell'immobile nel caso in cui l'utilizzatore presenti i requisiti per usufruire delle agevolazioni "prima casa".

In tale caso le imposte d'atto sull'acquisto dell'immobile da parte della società di *leasing* concedente sono:

- in caso di acquisto da privato o da impresa ma con vendita esente da IVA: imposta di registro pari all'1.5% e ipo-catastali fisse (50 euro per ciascuna imposta);
- in caso di acquisto da impresa con vendita soggetta a IVA: IVA al 4%, registro e ipo-catastali fisse (200 euro per ciascuna imposta).

La base imponibile su cui calcolare l'imposta è sempre il prezzo, perché alle compravendite di immobili abitativi effettuate nei confronti di società di *leasing* non è possibile estendere il meccanismo del prezzo-valore.

In definitiva, viene messo a disposizione di una vasta platea di persone fisiche che non sono in grado di fornire le garanzie solitamente richieste per l'erogazione di un mutuo uno strumento idoneo ad acquistare un immobile ad uso abitativo.

Per l'istituto di credito il *leasing* dovrebbe risultare più conveniente rispetto ad un contratto di mutuo, dal momento che l'immobile rimane ad esso intestato, riducendo così al minimo i rischi legati all'inadempienza del locatario; mentre per il locatario si avrebbe un duplice vantaggio: (i) essendo ridotti i rischi legati all'inadempienza, l'istituto di credito dovrebbe essere incentivato ad erogare più facilmente la somma necessaria all'acquisto dell'immobile, ed in percentuale del costo di acquisto maggiore; (ii) dal punto di vista fiscale, invece, il *leasing* consente la detrazione dei canoni comprensivi di interessi e quota capitale, mentre un mutuo dà diritto alla sola detrazione degli interessi passivi.

Inoltre, contrariamente al mutuo – per il quale è prevista un'imposizione sostitutiva sull'importo mutuato – nel *leasing* non v'è una simile forma di tassazione.

10.

Le nuove detrazioni IRPEF del 50% dell'IVA pagate al costruttore

Il comma 56 della Legge di stabilità prevede una nuova detrazione ai fini IRPEF per l'acquisto di unità abitative direttamente dal costruttore imponibili ai fini IVA.

Nello specifico, il soggetto privato che acquisterà nel corso del 2016 unità immobiliari di classe energetica A o B direttamente dal costruttore potrà detrarre dall'IRPEF una parte del costo di acquisto, costituito dal 50% dell'IVA applicata sul prezzo dell'immobile. Tale detrazione potrà avvenire non in un'unica soluzione, ma in dieci quote costanti di pari importo.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://i1.wp.com/flpdifesa.org/wp-content/uploads/2015/11/Immagine-legge-stabilit%C3%A0-291x300.jpg?resize=350%2C200> [02.08.2016]

<https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAAAZrAAAADQ2MWF-kMGFjLTlyYjktNDgwNS05MjYyLTlIMDE2NmNlY2EwZg.jpg> [02.08.2016]

[1] Si veda il *focus* del Ministero dell'Economia "Legge di Stabilità 2016", pubblicato sul sito ufficiale www.mef.gov.it in data 8 gennaio 2016.

[2] Vedasi, *inter alia*, la proroga delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 74 dell'articolo 1 Legge di stabilità.

[3] "L'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100".

[4] "Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".

[5] "Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani non autosufficienti indicati nell'articolo 12".

[6] "Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazio-

ne di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

[7] Vedasi Risoluzione del 10 marzo 2004, n. 34/E.

[8] Come rileva Marianetti Giuseppe, Nuovo impulso al Welfare aziendale, in: il fisco, n. 5/2016, pagine 429 e seguenti.

[9] Per categorie di dipendenti si intende, a titolo esemplificativo, quella degli impiegati, degli operai, dei dipendenti appartenenti ad una determinata qualifica (dirigenti, quadri, eccetera) o ancora, a quelli che prestano la loro opera secondo particolari modalità (nella Circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, l'Agenzia delle Entrate ha identificato negli "operai del turno di notte", un'autonoma categoria così come, più recentemente, essa è stata individuata – trattasi della Risoluzione del 17 dicembre 2007, n. 378/E – nei dipendenti *expatriates*).

[10] Sul punto erano già intervenute la Circolare del 22 dicembre 2000, n. 238/E e la Risoluzione del 17 dicembre 2000, n. 378/E.

[11] Cfr. Corte Costituzionale, Ordinanza del 23 ottobre 2008, n. 344. Per un commento si veda Petrucci Franco, Un critico intervento della consulta sul rimborso

della retta delle scuole materne, in: Corriere Tributario, n. 15/2009, pagine 1232 e seguenti.

[12] I Giudici avevano sostenuto, in particolare, che un diverso trattamento fiscale delle somme erogate dal datore per scuole materne ed asili nido era giustificabile in forza degli aspetti differenziali di questi due tipi di struttura.

[13] Ed invero su tale possibilità la prassi ha manifestato orientamenti discordanti, vedasi la Risoluzione del 5 maggio 2007, n. 126/E sui cosiddetti *ticket* trasporto, per i quali è stata chiarita la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo. In senso contrario, la Risoluzione del 29 marzo 2010, n. 26/E in cui è stato affermato che "le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di *ticket restaurant*, l'articolo 51, comma 2, del Tuir, stabilisce che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale. L'evidenziazione del valore nominale porta, quindi, a ritenere che i *ticket restaurant* non costituiscano erogazioni in natura. L'importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere

considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente".

[14] Vedasi Bellinazzo Marco, Un calcio alla tassa sui procuratori, in: *Il Sole 24 Ore*, 17 dicembre 2015.

[15] La definizione utilizzata nel comma 182, articolo 1 Legge di stabilità è la seguente: "[...] i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa".

[16] Nel citato decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento in luogo dell'ordinaria aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito IRPEF) e delle relative addizionali.

[17] Recita il comma in questione: "[a]lle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016".

[18] Vedasi la Circolare n. 20/E del 2016, pagina 6.

[19] Cfr. comma 954, articolo 1 Legge di stabilità.

[20] Per una esemplificazione, si veda la citata Circolare n. 20/E del 2016, pagina 9.

[21] Anche se non ha carattere fiscale, per la sua portata merita segnalare la norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di stabilità in base alla quale è previsto l'accesso ai fondi europei anche ai liberi professionisti. Ed invero, questi ultimi sono stati equiparati "alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita", sicché i liberi professionisti pos-

sono, a partire dal 1. gennaio 2016, data di entrata in vigore della Legge, accedere ai fondi strutturali europei 2014/2020. Il nostro ordinamento si rende conforme alle disposizioni europee, evitando un procedimento di infrazione da parte della Commissione per mancato recepimento del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013. Con questa manovra si mira anche a uniformare le pratiche regionali: d'ora innanzi tutte le Regioni saranno obbligate ad adeguare i propri bandi consentendo l'accesso anche ai liberi professionisti. Sul punto sia consentito rinviare a Costa Giovanna, Estensione dei finanziamenti europei ai professionisti ed agli studi professionali, in: *Patrimoni finanza ed internazionalizzazione*, 2/2016, pagine 52 e seguenti.

[22] Per completezza, sia consentito rilevare che, sempre in tema di lavoro autonomo e professioni, è stato presentato in Parlamento il cosiddetto "Jobs Act del lavoro autonomo" (disegno di legge Atto Senato 2233 presentato in data 8 febbraio 2016 dal Governo, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"), un disegno di legge "Collegato alla legge di bilancio 2016" che nelle intenzioni del Governo è dedicato alla tutela di chi opera in questo settore. La portata di questo schema di legge è molto ampia e, almeno nel progetto depositato in Senato, comprende misure come la riforma di alcune tipologie contrattuali, tutele specifiche contro i ritardi nel pagamento dei compensi, una maggiore tutela della proprietà intellettuale, l'istituzione di sportelli dedicati presso i centri per l'impiego, riforma delle normative riguardanti i periodi di malattia ed i congedi. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l'articolo 5 della bozza di Jobs act del lavoro autonomo modificherebbe l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti la formazione professionale, che diventerebbero così interamente deducibili. Nello specifico, si prevede la modifica dell'articolo 54, comma 5, TUIR, che nella sua versione attuale limita al 50% la deducibilità delle spese sostenute per la partecipazione a convegni,

congressi e corsi di aggiornamento professionale. Nella nuova versione, invece, esse diventerebbero interamente deducibili entro il limite massimo di 10'000 euro annui. Inoltre, è prevista una deducibilità integrale, nel limite dei 5'000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente".

[23] Si veda Albano Giacomo, La disciplina del superammortamento trova spazio in UNICO, in: *Corriere tributario*, n. 21/2016, pagine 1619 e seguenti.

[24] Causa di esclusione introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016, la quale contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l'applicazione del regime forfetario, che nell'anno precedente il reddito dell'attività d'impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30'000 euro).

[25] Sivedano i primi commenti di Borgoglio Alessandro, Le agevolazioni IRPEF per il "leasing" abitativo, in: *Corriere tributario*, n. 17/2016, pagine 1333 e seguenti e Busani Angelo, L'agevolazione "prima casa" per l'acquisto conseguente a un contratto di "leasing", in: *Corriere tributario*, n. 14/2016, pagine 1065 e seguenti. Sui profili interpretativi sono intervenuti il Notariato (Studio n. 4-2016/T e 38-2016/C) e Assilea (Circolare 26 gennaio 2016, serie fiscale n. 2/2016). Detti lavori hanno costituito la base per la realizzazione di una Guida "Il leasing immobiliare abitativo", pubblicata in: www.mef.gov.it [02.08.2016]. Tale guida contiene anche una esemplificazione (nell'Appendice 1) sul risparmio fiscale che si può conseguire con un'operazione di leasing abitativo.